



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 67 DEL 06/06/2024

SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO:	SALDI ESTIVI ANNO 2024
-----------------	-------------------------------

IL SINDACO

Richiamato l'articolo 15 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Visto l'articolo 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come sostituito dall'articolo 6 della Legge Regionale n. 13/2011, il quale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni di cui al Decreto Legislativo n. 281/1997, stabilisce che sia la Giunta Regionale a fissare annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e che siano i Comuni, nell'ambito di tale periodo, a fissarne annualmente la durata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Vista la nota della Regione Piemonte ns. prot. 9628 del 05/06/2024, che recita *"in conformità agli indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, si comunica che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo estivo, esclusivamente per l'anno 2024, decorrerà dal 6 luglio p.v. e che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999"*:

- *la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;*
- *il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;*
- *l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.*

Vista la Legge Regionale n. 30 del 07/12/2021 "Modifiche all'articolo 14 bis della Legge Regionale n. 28/1999" che prevede l'abrogazione del comma 1 ter dell'articolo 14 bis della Legge Regionale 28/1999;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali";

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle **VENDITE DI FINE STAGIONE**

SALDI ESTIVI PER L'ANNO nell'arco di tempo

6 LUGLIO 2024 - 31 AGOSTO 2024

RENDE NOTO CHE

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 11 marzo 2015 n. 3, è stato eliminato l'obbligo di comunicazione ai Comuni dell'effettuazione delle vendite di fine stagione. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 114/1998: "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto".

Si avverte che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato con D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.

E COMUNICA

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74.

La presente disposizione viene pubblicata sull'Albo Pretorio Informatico del Comune, non può essere modificata che da altra disposizione appositamente adottata.

La Polizia Municipale è incaricata di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Sindaco
CUGINI PAOLO
Atto firmato Digitalmente